

Sentenza n. 930/2014 pubbl. il 19/06/2014

RG n. 7008/2013

N. R.G. 7008/2013

Repert. n. 2449/2014 del 20/06/2014



TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7008/2013

V. [REDACTED] SRL

tra

ATTORE

e

FALLIMENTO SOCIETA' [REDACTED]

CONVENUTO

Oggi **19 giugno 2014** ad ore **11** innanzi al Giudice dott.ssa Luisa Poppi, sono comparsi:

Per V. [REDACTED] L'avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] come da delega che deposita chiedendo la liquidazione in via equitativa delle spese.

Per FALLIMENTO SOCIETA' [REDACTED] L'avv. [REDACTED]
la quale deposita nota spese.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti introduttivi.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Luisa Poppi





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa Poppi ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **7008/2013** promossa da:

V. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

ATTORE

contro

FALLIMENTO SOCIETA' [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio
dell'avv. [REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED]

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Valle Immobiliare s.r.l. conveniva in giudizio il Fallimento della società A. [REDACTED] D. [REDACTED] s.r.l. chiedendo che il Tribunale dichiarasse l'avvenuta risoluzione ex articolo 1456 c.c. del contratto di appalto stipulato tra le parti il 10 marzo 2012 per grave inadempimento della società A. [REDACTED] D. [REDACTED] s.r.l., con conseguente risarcimento del danno.

La convenuta si costituiva eccependo l'improcedibilità della domanda.

Tale eccezione deve essere accolta in quanto nella giurisprudenza consolidata della Suprema Corte si afferma che anche i crediti verso la massa debbono essere accertati con il medesimo rito previsto per i crediti concorsuali (Cassazione civile, sez. I 27/03/2008 n. 7967; Cass., sez. 1^a, 11 novembre 1998, n. 11379, m. 520611, Cass., sez. 1^a, 29 gennaio 2002, n. 1065, m. 551916), ovvero nelle forme previste e prescritte dall'art. 93 legge fallimentare.

Ne discende l'improcedibilità della domanda di risarcimento proposto nei confronti del fallito che non è formulata mediante istanza di ammissione al passivo di cui all'art. 52 l. f.

Le spese di lite, seguendo la soccombenza, devono essere poste a carico di parte attrice V. [REDACTED]
In [REDACTED] liquidate come da dispositivo.



Sentenza n. 930/2014 pubbl. il 19/06/2014

RG n. 7008/2013

P.Q.M. Repert. n. 2449/2014 del 20/06/2014

Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del Giudice Unico dott.ssa Luisa Poppi, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da V. I. nei confronti di Fallimento della società A. S. ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

-dichiara improcedibilità la domanda svolta da V. I. nei confronti di Fallimento della società A. S.

-condanna V. I. s.r.l al pagamento delle spese di lite in favore di Fallimento della società A. S. liquidati in complessivi euro € 7.250,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Reggio Emilia, 19 giugno 2014

Il Giudice
dott. Luisa Poppi

